



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 1157 / 2007 - Area II

lì, 26 febbraio 2007

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico.

Sono pervenute al Ministero dell'Interno richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile matrimoni religiosi celebrati da ministri di culto non cattolici al di fuori dell'ambito territoriale indicato nel decreto del Ministro dell'Interno di approvazione della nomina ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159.

A tale proposito il suddetto Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni.

Così come indicato da diversi pareri del Consiglio di Stato, a suo tempo emessi, e confermato, di recente, dall'avviso fornito dal competente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale degli Affari dei culti - interessato al riguardo, si rappresenta che il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo all'interno del territorio individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell'Interno.

Questa interpretazione trae fondamento dal fatto che l'approvazione della nomina, disposta ai soli fini della celebrazione dei matrimoni, è strettamente coordinata alla competenza territoriale dello stato civile.

Si precisa che tale limite territoriale di competenza trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare il matrimonio dall'ufficiale dello stato civile in base al dettato dell'art. 8 della citata legge n. 1159/1929, delega, qualora sia legittimamente impedito, un altro ministro di culto per la celebrazione di detto matrimonio (vedasi art. 25 del RD 28.02.1930, n. 289 di attuazione della Legge n. 1159/1929).

\\\\serverb00\\a2\\statocivile\\norme\\circolare 2007-6 matrimonio ministro acattolico.doc

Tel. 0372 488 427 - 0372 488 489

Fax 0372 488 442

Corso Vittorio Emanuele, 17 - 26100 CREMONA

Orari apertura : lunedì-venerdì 9-12 ; mercoledì 9-16:30

Dirigente Area II

Dr. C. Torlontano - Vice Prefetto

Referente per la pratica

Geom. Amedeo Girardotti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Resta fermo che la funzione pastorale relativa alla nomina di ministro di culto può essere svolta liberamente sull'intero territorio nazionale, configurandosi in tal caso l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Alla luce di quanto sopra esposto appare ovvio che il matrimonio religioso celebrato da un ministro di culto al di fuori della sua competenza territoriale non deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Qualora tale matrimonio sia stato erroneamente registrato, l'ufficiale dello stato civile deve attivare la procedura per la richiesta al Tribunale ordinario competente per la cancellazione della trascrizione indebitamente effettuata (art. 100 del DPR n. 396/2000).

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra all'attenzione del personale addetto.

Si ringrazia.

IL PREFETTO
Badalamenti
[Handwritten signature]

AG/CT
[Handwritten mark]